



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO

composta dai signori:

- 1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
- 2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
- 3) Dott. ing. Marco Muratore Componente esperto

riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1185/2020 R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione in data 21.3.2023 e promossa

DA

CAMPAILLA GIUSEPPA (C.F. CMPGPP58C66E366T), nata a ISPICA (RG) in data 26/03/1958, ASSISI ROSOLIA (C.F. CSSRSL25D41E366Y), nata a ISPICA (RG) in data 01/04/1925, CICERO MARIANGELA (C.F. CCRMNG96R64H163T), nata a RAGUSA (RG) in data 24/10/1996, CICERO PIETRO (C.F. CCRPTR66R20E366V), nato a ISPICA (RG) in data 20/10/1966, DI ROSA GAETANO (C.F. DRSGTN61D24E366F), nato a ISPICA (RG) in data 24/04/1961, GAMBUZZA ANTONINO (C.F. GMBNNN64A10E366X), nato a ISPICA (RG) in data 10/01/1964, GAMBUZZA CORRADO (C.F. GMBCRD55S23E366H), nato a ISPICA (RG) in data 23/11/1955, GAMBUZZA SALVATORE (C.F. GMBSVT68P17F258W), nato a MODICA (RG) in data 17/09/1968, GIUNTA



[REDACTED] nato a [REDACTED] in data 16/07/1991, [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED] 58/52 [REDACTED] RS. DEL DEG.
 [REDACTED] MODICA (RG) in data 06/04/1969, [REDACTED]
 [REDACTED] a MODICA (RG) in data 12/04/1978,
 [REDACTED] data a RAGUSA (RG) in data 17/08/1994, [REDACTED].

[REDACTED] [REDACTED] 27/02/1970, tutti con il
 patrocinio dell'Avv. GAMBUTTA GIUSEPPE e dell'Avv. [REDACTED] e con elezione di
 domicilio in via Via Statale, n. 108 97014 Ispica ITALIA presso il medesimo
 difensore

RICORRENTI

CONTRO

[REDACTED] [REDACTED] DI RAGUSA DEL DIST. IDROGRAFICO
 [REDACTED] [REDACTED] (CF. [REDACTED]), con il
 patrocinio dell'Avv. [REDACTED] e con
 elezione di domicilio in via VIA VILLAREALE 6 PALERMO presso il medesimo
 difensore

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED] dall'Avv. [REDACTED] e con elezione di domicilio in via VIA
 MATTEOTTI 25 ISPICA presso il medesimo difensore

CONVENUTI

CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE IN PERS. DEL COMM.
 STRAORD. E LEG. RAPP. P.T. (C.F. 93219370876),
 [REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

Firmato Da: MARLETTA VIRGINIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 359ed178a9450719abcb82ff74891d3
 Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016cdd43d6142a59501f1



CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate telematicamente

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, [REDACTED]

[REDACTED], premettendo tutti di essere a vario titolo chi proprietario, affittuario o comodatario di numerosi appezzamenti di terreno agricolo coltivati e di immobili ivi insistenti, tutti ubicati nel bassopiano ispicese (RG), lamentavano che i torrenti Sulla, Salvia e Favara (tutti e tre confluenti a valle nel Canale circondariale lungo circa 14 km) erano esondati in occasione dell'evento di pioggia dei giorni 25-26 ottobre 2019, invadendo i fondi ed i complessi aziendali dei ricorrenti (analiticamente indicati in ricorso, nei rispettivi fogli catastali e fogli mappali e nella relazione di C.T.U.).

I ricorrenti deducevano, altresì, che gli ingenti danni ai terreni, alle coltivazioni nonché a parte delle attrezzature agricole provocati dall'esondazione, fossero da ascrivere alla cattiva manutenzione e custodia dell'alveo dei fiumi interessati e dei quali era esclusiva responsabile la pubblica amministrazione.

In ragione di ciò, i ricorrenti citavano la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, il Consorzio di Bonifica per la Sicilia Orientale ed il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa per chiederne la condanna concorsuale e solidale (ciascuno per i rispettivi profili di responsabilità nel determinare la causa dell'evento lesivo) al risarcimento di tutti i danni patiti oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del 26 ottobre 2019 ed agli interessi legali.



Si costituiva [REDACTED] eccependo l'eccezionalità dell'evento atmosferico declinando la propria responsabilità ed affermando, di contro, quella dei Consorzi di Bonifica evocati in giudizio e deputati alla gestione del territorio nonché quella dei ricorrenti quali proprietari e/o utilizzatori frontisti a mente degli artt. 9, 12 e 58 del R.D. 523/1904, deducendo che le suddette norme ascrivono ai "frontisti" l'onere di realizzare, previa autorizzazione della PA competente, le opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura; l'Avvocatura dello Stato evidenziava, altresì, che la violazione della summenzionata normativa sarebbe imputabile quantomeno ad un comportamento colposo omissivo dei ricorrenti aggravato dal collegamento funzionale dei terreni all'esercizio dell'attività di impresa. L'interesse, infatti, alla cura ed alla manutenzione dell'azienda agricola non potrebbe che discendere dai generali doveri dell'imprenditore.

Assumeva, inoltre, il concorso di colpa dei danneggiati, ai sensi dell'articolo 1227 c.c. commi 1 e 2 stante l'assenza di interventi manutentivi sul fondo volti ad evitare eventi dannosi come quello verificatosi e di interventi successivi volti ad evitare l'aggravamento dei danni già verificatisi; in ragione di ciò chiedeva una proporzionale riduzione del quantum risarcitorio.

Si costituiva altresì il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, declinando l'esclusiva responsabilità dell'Autorità di Bacino e nel merito l'eccezionalità dell'evento atmosferico nonché la responsabilità dei ricorrenti quali proprietari e/o utilizzatori frontisti a mente degli artt. 9, 12 e 58 del R.D. 523/1904.

Non si costituiva i [REDACTED]

Con ordinanza del 9.12.2021 veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio collegiale conferendo incarico all'Ing. Prof. Giuseppe Antonio Provenzano ed al Dott. Agr. Vincenzo Lo Meo.

All'esito della trattazione telematica collegiale del 22.3.2023, sulle conclusioni in precedenza precisate, la causa era posta in decisione.



Come accennato, gli attori chiedono il risarcimento del danno sofferto a causa dell'allagamento dei propri fondi ai sensi degli articoli 2051 c.c. e 2043 c.c., per avere la PA omesso la dovuta e necessaria manutenzione dell'alveo del fiume alla stessa incumbente in forza delle norme vigenti e della sua posizione di titolarità del demanio fluviale. In particolare, lamentano che i danni per i quali è chiesto il risarcimento, sarebbero conseguenti ad un'esondazione dei Torrenti Sulla, Favara e Salvia, tutti confluenti nel Canale circondariale, determinatasi in occasione delle piogge del 25 ed del 26 ottobre 2019. L'allagamento e l'impantanamento dei terreni aziendali (coltivati prevalentemente ad ortaggi di vario tipo) derivanti dall'esondazione, hanno poi causato la distruzione, degli investimenti fissi (stradelle, recinti e canali di scolo) e la distruzione di gran parte del frutto pendente.

Ritiene il Tribunale di avvalersi, per l'esame e la decisione id queste domande, delle risultanze della una consulenza tecnica d'ufficio richiamata, le cui risultanze, racchiuse nella relazione depositata in data 11.4.2022 e nei successivi chiarimenti, sono frutto di accertamenti scientifici e corretti metodologicamente ed altresì immuni da vizi logici.

In relazione ai singoli fondi di ciascun ricorrente interessati dall'esondazione, i consulenti hanno proceduto ad un'analitica e puntuale descrizione delle cause che hanno prodotto i lamentati danni: queste sono state differenziate in modo dettagliato in funzione delle diverse sezioni di esondazione dalle quali le acque sono fuoriuscite dai distinti torrenti o canali, come pure in relazione alle ditte ed ai rispettivi fondi coinvolti.

Più in particolare, i consulenti hanno evidenziato che la pioggia abbattutasi al suolo ha prodotto sia sui torrenti Favara e Sulla, aventi natura di corsi d'acqua pubblici, sia sul canale Acque alte, portate di deflusso decisamente superiori rispetto a quelle massime che gli alvei fluviali avrebbero potuto convogliare anche se gli Enti Gestori, applicando l'ordinaria diligenza, li avessero mantenuti nelle migliori condizioni di esercizio. Decenni di incuria da parte della Pubblica Amministrazione hanno determinato la presenza, invero, di depositi di fondo che, unitamente alla fitta vegetazione ripariale, hanno parzializzato sensibilmente le sezioni di deflusso,



limitando drasticamente le relative capacità di convogliamento idraulico ed amplificando la vulnerabilità del territorio in concomitanza con eventi di piena.

Gli Ausiliari giudiziali concludono affermando che *“la mancata manutenzione oltre che l'entità dei deflussi in arrivo devono dunque essere considerate, al pari del caso fortuito, quali concause che hanno certamente accentuato gli effetti dell'alluvione, producendo l'inondazione che ha coinvolto l'area più depressa per oltre un mese. La presenza nei diversi alvei fluviali di canne e vegetazione ripariale ha certamente contribuito, in concomitanza con l'evento, all'ostruzione delle luci dei ponti (Ponte Bufali e Ponte Cozzo Muni) ed al rigurgito della corrente idrica a monte che, superata la quota d'argine, è esondata. Se il reticolo idrografico fosse stato efficiente alla data dell'evento, parte dei danni lamentati sarebbero inevitabilmente risultati di minore entità.”* (pag. 80 della CTU)

Per quanto riguarda l'incidenza causale delle piogge i consulenti hanno proceduto ad estrapolare ed analizzare i dati delle stazioni pluviometriche ricadenti nell'area oggetto di studio, ovvero le stazioni di Ragusa, Ispica, Castelluccio e Noto.

Alla luce dei dati rilevati i consulenti hanno potuto accertare che l'evento meteorico è stato caratterizzato da uno scroscio localizzato molto intenso in corrispondenza della stazione pluviografica di Ispica, dove ha verosimilmente assunto le caratteristiche degli eventi eccezionali, sia per l'entità dei volumi idrici scaricati al suolo in breve tempo, che per gli ingenti danni che questi hanno prodotto sul territorio. Tuttavia, con riferimento alle limitrofe stazioni pluviografiche di Ragusa, Castelluccio e Noto l'evento di pioggia non può essere annoverato tra gli eventi eccezionali, atteso che i valori del tempo di ritorno associati alle diverse durate sono risultati sempre compresi tra i 5 ed i 15 anni.

In conclusione, sebbene i consulenti abbiano qualificato l'evento meteorica in questione come “eccezionale” alla luce della giurisprudenza recepita da questo Tribunale, tali eventi non possono considerarsi eccezionali – e quindi esimenti rispetto alla asserita responsabilità degli enti convenuti - nella misura in cui essi, secondo la comune esperienza, possono essere ritenuti prevedibili.

Ed invero, come rileva la Suprema Corte “Affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, occorre potergli



riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità. Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza" (Cass SS.UU 26.2.2021 n. 5422).

Piuttosto, dalla lettura dell'elaborato peritale emerge come le cause dell'esondazione nei fondi dei ricorrenti, siano da attribuirsi alla presenza di ostruzioni (fitta vegetazione canneti e simili) che, riducendo le sezioni dell'alveo ovvero ostacolando il libero deflusso, creano un innalzamento dei tiranti idrici fino a superare le, comunque, limitate arginature esistenti.

In punto di diritto, va qui osservato che alla presente fattispecie trova applicazione l'art. 2051 c.c., in tema di danno da cose in custodia. Non vi è dubbio che chi è tenuto alla sorveglianza sugli eventi critici che possono colpire i corsi d'acqua, nonché alla loro manutenzione (attività evidentemente preventiva degli eventi dannosi, quali le esondazioni e gli allagamenti) riveste la condizione di custode, cioè del soggetto che, per la posizione di controllo e di specifica conoscenza delle dinamiche proprie di una cosa potenzialmente dannosa *ex se* - i corpi idrici, nella specie - è particolarmente in grado di esercitare una adeguata attività di vigilanza e prevenzione degli eventi dannosi e risponde, per conseguenza, dei danni causati dall'omissione di tali poteri-doveri.

A maggior ragione costituisce presupposto di responsabilità *ex art.* 2051 c.c. la qualità di proprietario della *res* potenzialmente dannosa, poiché è insita in tale qualità la normale condizione di disponibilità e controllo sulla cosa (che massimamente consente di prevedere e quindi prevenire i danni).

Ora, in forza dell'art. 14 lett b) dello Statuto della Regione Siciliana e del D.P.R. 1503/1970, che ha trasferito al Demanio della regione le acque pubbliche, la Regione è l'ente titolare dei bacini idrici interni.

Incombe altresì all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, a mente dell'art. 8 L.R. Regione Sicilia n. 28 del 1962 come modificato dall'art. 71 L.R. n. 9/2013, in tema di Demanio idrico (anche fluviale), la "Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione



ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall'inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di settore”.

Dunque, la Regione anche quale proprietaria pubblica (demaniale) dei corpi idrici, in particolare delle acque fluviali, è la custode degli stessi e su essa incombono, per conseguenza, gli obblighi di manutenzione degli alvei. (Cass. SS.UU, sentenza n. 25928 del 5.12.2011).

Oggi, in forza della L.R. Regione Sicilia n. 8 del giorno 8.5.2018, i suddetti obblighi correlati alla posizione di custodia dell'Amministrazione regionale sul demanio fluviale sono transitati all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, istituita quale dipartimento della Presidenza della Regione. Detto Dipartimento ha infatti, tra i suoi compiti, quello di “assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni”.

In conclusione, la responsabilità dei danni occorsi ai fondi ed alle aziende dei ricorrenti va ascritta sia all'Amministrazione regionale, oggi all'Autorità di Bacino per l'assenza di manutenzione del demanio fluviale di sua spettanza sia al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa per la mancata manutenzione dei canali di bonifica di sua spettanza presenti in loco.

Sotto tale profilo i consulenti hanno chiarito che *il canale circondariale Acque alte, la cui origine si attesta in corrispondenza del ponte Bufali (foto B22), sebbene sia funzionale agli interventi di bonifica che hanno permesso di riscattare all'agricoltura le aree depresse nell'intorno del pantano Gariffi; tale canale,*



ancorché realizzato artificialmente, rappresenta la prosecuzione di corsi d'acqua appartenenti al demanio regionale, quali i torrenti Sulla, Favara e Salvia. In relazione alle competenze attribuite all'Autorità di Bacino, spetta a quest'ultimo Ente assicurare la difesa del suolo, la mitigazione del rischio idrogeologico, nonché la manutenzione dei corpi idrici appartenenti al demanio idrico fluviale. Tuttavia, vale la pena qui di segnalare come anche lo stato di manutenzione dei canali di bonifica presenti nelle aree più depresse quale il canale Acque basse (foto B85-B86, all. 2 perizia) di competenza consortile, sia stato riscontrato poco funzionale in conseguenza alla totale assenza di manutenzione. Se il canale Acque basse fosse stato mantenuto nelle migliori condizioni di esercizio, i volumi idrici accumulati nelle aree depresse nell'intorno del pantano Gariffi sarebbero stati smaltiti più rapidamente, quanto meno per l'aliquota che poteva essere convogliata a mare per gravità, attesa l'impossibilità di avvio dell'impianto idrovoro in corrispondenza dell'attuale pantano. Buona parte delle aziende ubicate nelle porzioni più depresse del territorio a valle del canale Acque alte, avrebbero potuto essere liberate dalle acque molto più rapidamente e non rimanere sommerse per oltre un mese dalla data dell'evento se solo il canale Acque basse avesse assolto al suo compito. (pag. 16 chiarimenti ctu)

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, per quanto sopra esposto, va dunque disattesa.

L'ente non avendo provato di avere correttamente mantenuto e gestito i canali di sua spettanza (in particolare il canale Acque Basse) ha concorso insieme all'Autorità di Bacino alla produzione dell'evento hic et nunc e ai danni lamentati dagli odierni ricorrenti.

È qui inoltre il caso di notare l'infondatezza del richiamo da parte della P.A. convenuta, agli artt. 915 c.c., 916 c.c. e 917 c.c., che, entrati in vigore ben prima della normativa prima richiamata (che ha sancito la demanialità delle acque fluviali) permangono solo a disciplina delle acque private (Cass. 20.5.2015 n. 10287).

Del pari, è inconcludente il richiamo alla disciplina di cui agli artt. 9 e 12 R.D. 523/1904 da parte dei convenuti. Ed invero, l'articolo 9 stabilisce che i privati sono tenuti a provvedere alla costruzione e alla manutenzione delle opere idrauliche di "quarta categoria" e non anche a quello di "terza categoria", ove vi rientrano quelle



che hanno lo scopo di impedire inondazioni, straripamento, corrosioni, invasioni di ghiaie o altro materiale di alluvione che possono recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o di più comuni o producendo impaludamento, e possono recare danno all'igiene o all'agricoltura.

Il riferimento alla disciplina dell'art. 2051 c.c., implica che la responsabilità del custode per i danni e oggi dell'Autorità di Bacino e del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa potrebbe essere esclusa in presenza di un caso fortuito, pure ipotizzato dai CC.TT.UU.; tuttavia, nel caso di specie, tale fattore va certamente escluso dalla stessa natura non eccezionale delle piogge del 25-26 ottobre.

A tal proposito, inoltre, si ricordi il costante insegnamento della Corte di Cassazione, per il quale "In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. (Nella specie, la S.C. ha affermato che una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito in relazione ai danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati da acque tracimate a causa di tale evento, a condizione che l'ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente determinato). (Cass. sentenza n. 5658 del 9.3.2010).

Nel caso di specie, come già accennato, l'Autorità di Bacino non ha dedotto e provato di avere eseguito la necessaria manutenzione dell'alveo del fiume mentre il Consorzio di Bonifica n.8 ha provato di aver posto in essere degli effettivi e completi interventi manutentivi solo in epoca successiva all'esondazione dei torrenti e dei canali che hanno interessato il bassopiano ispicese.

Va altresì affrontata l'eccezione di concorso di colpa del danneggiato ex articolo 1227 commi 1 e 2 cod. civ. avanzata dall'Avvocatura dello Stato la quale ha dedotto in primo luogo, ai sensi del comma 1 della summenzionata disposizione, che la mancata manutenzione del fondo da parte di chi ne ha il godimento costituisce,



quanto meno, concausa degli eventi e delle loro conseguenze ed in forza di ciò ha chiesto una riduzione del quantum risarcitorio; in subordine ai sensi del comma 2 dell'articolo 1227 cod. civ. ha eccepito che parte ricorrente sia rimasta del tutto inerte a fronte del progressivo aggravarsi della situazione dannosa contravvenendo in tal modo al generale dovere solidaristico posto alla base del 2 comma dell'articolo 1227 c.c..

Alla luce di tali considerazioni l'Avvocatura chiede l'esclusione o comunque una congrua riduzione della posta risarcitoria ai sensi dell'articolo 1227 c.c..

Tali eccezioni non possono essere accolte.

Invero, alla luce della disciplina recata dall'articolo 90, secondo comma lett. e), del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dell'articolo 10, primo comma lett. f) della L. 18 maggio 1989 n. 183 (applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame) – in forza della quale alle regioni, per un verso, sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque e, per altro verso, sono stati affidati l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni – la Regione è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (Cass.SS.UU., sentenza n. 25928 del 5.12.2011).

Nessun fondamento ha quindi l'assunto secondo cui gli interventi di manutenzione dei torrenti Sulla, Salvia e Favara avrebbero dovuto essere effettuati dal privato interessato (i ricorrenti nella specie): la responsabilità della P.A per la gestione e la conseguente manutenzione dei corsi d'acqua ha carattere generale.

Assume il Consorzio di Bonifica di avere effettuato delle opere, sui canali consortili circondariali della zona, su delega della Regione, sicché le opere negli anni 2018 e 2019 realizzate dallo stesso Consorzio appartengono alla Regione, avendole il Consorzio eseguite come concessionario dell'ente territoriale.



Osserva ancora il Consorzio che non ricorre a suo carico responsabilità per gli eventi alluvionali oggetto del giudizio perché nel canale consortile confluiscono i corsi d'acqua pubblici – i torrenti sulla, Salvia e Favara - che lo percorrono nella sua interessa.

Ritiene il Collegio che tali doglianze non abbiano rilievo determinante ai fini della responsabilità concorrente del Consorzio convenuto.

Secondo quanto chiarisce la Cassazione, "Le funzioni di "progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura" ed i conseguenti poteri di custodia, che l'art. 89, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 112 del 1998 ha trasferito dallo Stato alle Regioni, possono da queste ultime essere delegate ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, la cui posizione, quindi, deve essere valutata verificando, sulla base dei singoli interventi regionali, se ed in quale misura tali soggetti siano stati investiti di funzioni di manutenzione dei corsi di acqua, con conseguente insorgenza della loro responsabilità ex art. 2051 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto responsabile del danno subito da un privato, a causa della esondazione di un canale, un consorzio di bonifica della Regione Puglia cui l'ente territoriale, con l. reg. n. 4 del 2012, aveva delegato il compito di provvedere ad una serie di opere pubbliche, fra le quali quelle che nei comprensori garantiscono la sicurezza idraulica territoriale). (Cass. SS.UU. Sentenza n. 32730 del 18.12.2018).

Nella specie, non sembra che il solo impegno nella esecuzione delegata di lavori di manutenzione sia sufficiente a esonerare il Consorzio da responsabilità per la posizione di custode rispetto agli impianti afferenti i canali di bonifica.

I CC.TT.UU., d'altro canto, riferiscono che effettivamente il canale Acque Alte, ancorché realizzato artificialmente, rappresenta la prosecuzione dei corsi d'acque appartenenti al demanio regionale, quali i torrenti Sulla, Favara e Salvia. Così come confermano che spetta all'Autorità di Bacino assicurare la difesa del suolo, la mitigazione del rischio idrogeologico e la manutenzione dei corpi idrici appartenenti al demanio fluviale. Ma, si ribadisce sulla base delle risultanze dell'articolata indagine tecnica, lo stato di manutenzione dei canali di bonifica presenti in loco di competenza del convenuto Consorzio è stato riscontrato poco funzionale in



conseguenza di totale assenza di manutenzione, e che se il Canale Acque Basse, più interessato in gran parte dell'area, fosse stato mantenuto nelle migliori condizioni di esercizio, i volumi idrici accumulati nell'area depressa sarebbero stati smaltiti più rapidamente, sicché i terreni e le aziende private più rapidamente sarebbero state liberate dalle acque reflue, non rimanere sommerse, con intuibile minori danni.

Va infine osservato che, in ogni caso, trova applicazione nella materia in esame, la regola dell'unicità del fatto dannoso ex art. 2055 c.c. che postula la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, finalizzata a rafforzare la garanzia per il danneggiato, laddove il danno sia derivato da più azioni od omissioni dolose o colpose costituenti fatti illeciti distinti, o anche diversi, sempreché, come nel caso in esame, le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (Cass. 12.3.2010 n. 6041; Cass. 24.9.2014 n. 18899).

Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dai ricorrenti, rinviando più in dettaglio alle relazioni in atti - che il Collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura, anche in relazione alle integrazioni effettuate in risposta ai rilievi critici dei cc.tt.pp., il risarcimento ha riguardato il danno emergente ed il lucro cessante.

Sennonché, deve osservarsi che, in ordine alle singole voci di danno, come esplicitate dal collegio peritale, dovrà operarsi una distinzione nel caso in cui i terreni risultino nel possesso del ricorrente a titolo di comodato, affitto, vendita con patto di riservato dominio o preliminare di vendita con effetti anticipati. In questi casi, infatti, il risarcimento potrà riconoscersi al ricorrente solo rispetto a tutta l'attività produttiva andata perduta, costi e spese sostenute per ripulire il fondo e ripristinare la produzione (danno emergente) e per il lucro cessante (mancata produzione), nei termini indicati dai consulenti, escludendo tutte le porzioni di danno che investono il pregiudizio al valore venale del fondo in termini di perdite di soprassuolo e deprezzamento, ovvero agli elementi strutturali dei terreni, perché direttamente ed esclusivamente incidente sul patrimonio del proprietario al quale, pertanto, unicamente competerebbe il relativo risarcimento (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/07/1998, n.7337).



Occorre altresì distinguere le differenti posizioni dei ricorrenti in relazione al diritto vantato sui fondi danneggiati. La domanda risarcitoria, infatti, postula che la parte attrice provi il diritto (reale o personale, come affittuario, comodatario e simili) quale condizione dell'azione. E' evidente, infatti, che in tanto il singolo può chiedere che sia risarcito il danno sofferto sul bene in proprietà o utilizzato per prodursi reddito in forza di giusto diritto, in quanto documenta tale diritto. La prova, peraltro, in caso di diritto dominicale, può essere fornita senza incorrere nel rigore preteso dalla legge in caso di azione di rivendicazione o altre petitorie, bastando allo scopo la produzione dell'atto che attesta l'acquisto del diritto dominicale ovvero anche le visure catastali.

Nella specie, la prova dei diritti reali o personali di godimento è stata fornita solo per i ricorrenti di seguito menzionati, con l'avvertenza che trattasi di documenti allegati dai CC.TT.UU. alla relazione di C.T.U. depositata il giorno 11.4.2022.

A) Per la **litta Solarino Sara** i consulenti hanno accertato che: il Fondo in c.da Passo Naca ricadente nel foglio 26 dei terreni di Ispica individuato con le p.lle: 101 per are 38.90; 109 per are 8.50; 112 per are 9.60; il Fondo in c.da Pianicella ricadente nel foglio 48 dei terreni di Ispica ed individuato con le p.lle 46 di are 41.50; 535 di are 62.10, oltre al fabbricato individuato con la p.lla 534, ente urbano di mq 135 sono condotti in comodato gratuito dalla sig.ra Solarino Sara. Mentre, il fondo posto nella stessa contrada Pianicella, vicino al precedente e da esso distante appena m 200 verso sud ricadente pure nel foglio 48 dei terreni di Ispica, ivi individuato con le p.lle: 470 ha 1.68.28; 214 per are 38.34; 215 per are 44.50 risulta essere di proprietà della sig.ra Solarino Sara in forza dell'atto di donazione notaio Morello Filippo di Rosolini del 24.4.2017 rep. 3165. il danno subito dall'azienda Solarino Sara viene quantificato dai consulenti in complessivi € 136.662,00 (euro 41.892 per ripristino serre ed infrastrutture ed euro 94.770 per perdita di produzione). Tale danno correlato all'esercizio dell'attività di impresa agricola, può essere interamente riconosciuto alla ricorrente.

Tale danno, peraltro, va interamente ascritto all'a carico dell'Autorità di Bacino; atteso che i CC.TT.UU hanno accertato la sua produzione esclusivamente a carico dell'insufficienza idraulica del torrente Favara.



B) Per [REDACTED]

[REDACTED] Consulenti del Tribunale hanno accertato che i fondi interessati dall'esondazione ricadenti al foglio 51 pll. 293 di are 33.63 e con la p.lla 294 risultano concessi in comodato alla ricorrente, giusta i contratti prodotti, la quale vi esercita la propria attività di caseificazione.

Il totale dei danni riconosciuti alla Ditta [REDACTED] ammonta a € 56.414,00.

C) [REDACTED] titolare dell'omonima azienda agricola in contrada Salmeci-Margio, ricadente nel foglio 63 dei terreni di Ispica, conduce in affitto l'appezzamento individuato con le p.lle 114 e 382, in forza di contratto del 9.11.2012 reg.to a Modica il 29.11.2012 n. 2999, della durata di 10 anni e con scadenza 31.12.2022 ed era invece proprietario in forza di atto di c.v. 15.11.2016 in notaio Morello delle p.lle: 111, 115, 112, 233, 113 e 243 fondo quest'ultimo poi venduto in data 2.9.2020 notaio Tantillo rep. 84092. Complessivamente il fondo era esteso, al momento del sinistro, ha 2.37.30 e, al netto delle tare, ettari 2.30. Il danno complessivo accertato per i danni subiti all'epoca dell'evento è determinato dai CC.TT.UU. in € 20.240,00 (euro 17.940 per perdita della produzione e euro 2.300 per sostituzione manichette).

D) [REDACTED] titolare dell'omonima ditta conduce ed è proprietaria, per atto di compravendita con patto di riservato dominio del 2.5.2019 notaio Margherita Millozza di Roma, rep. 28896, da potere di ISMEA, a seguito del programma di finanziamento per l'insediamento di giovani in agricoltura, dei terreni ricadenti in c.da Bufali-Margio nel foglio 63 di Ispica, per i quali si lamentano i danni da invasione delle acque, ivi individuati con le seguenti particelle (molte delle quali catastalmente intestate ancora a ISMEA): 48, 176, 179, 329, 524, 323, 325; 560; 561; 217, 332, 334, 332, 291, 177, 292 nonché nel foglio 72, p.lle: 1390, 2030. In totale la superficie interessata dall'invasione delle acque è pari ad ettari 8.31.54. Complessivamente i danni subiti dai terreni della sig.ra [REDACTED] ammontano a € 62.656,00 (euro 18.618 per danni al limoneto + euro 8.663 per danni alla coltura di broccoli + euro 29.475 per danni alla coltura di carota + euro 5.900 per ripristino impianto irriguo). Tutti danni da riconoscere alla ricorrente, in quanto correlati strettamente all'attività agricola.



E) **Cicero Pietro**, titolare dell'omonima azienda conduce in affitto alcuni appezzamenti di terreno in diverse contrade del territorio di Ispica ricadenti nel foglio 61 e 72 dei terreni di tale comune dell'estensione complessiva di ha 9.04.56, tutti seminativi irrigui (come documentato dal fascicolo Agea prodotto). In particolare: Contrada Salmeci, foglio 61, terreni di proprietà dei sigg. Modica Pasquale per metà e Modica Giovanna per l'altra metà, di cui al contratto di affitto acquisito da AGEA al n. di prot. 2929/2018, valido dal 13.9.2018 e scadenza 30.07.2020: p.lle: 91, 92, 93 coltivate a carciofo all'epoca dell'allagamento; p.lle: 105 e 602 coltivate a **Broccoli**; Contrada Margio, foglio 72, particelle prossime al Pantano Gariffi, di proprietà del sig. Dingli Saviour contratto di affitto acquisito da AGEA al n.2926/2018 valido dal 21.9.2018 al 20.09.2023; p.lle: 885, 886, 1603, 1604, 2012, 2152, 153, 195, 366, 367, 368, 480, 481, 482, 484, 877, 878, 879, 880, 881, 883, 884, terreni tutti coltivati a carota. p.lle 360, 571, 572, 1715, coltivati a verdure miste. Il danno subito dal fondo del sig. **Cicero Pietro** è determinato in € 67.951,00 (€ 18.900,00 per perdita della metà produzione di carciofo + euro 7.116 per perdita della metà produzione di broccoli + € 21.235,00 per perdita coltura di carota + euro 11.900 per perdita coltura di verdure miste ed € 8.800,00 per costo ripristino impianto irriguo).

F) **La Società Agricola Barone S.S.**, rappresentata dal sig. Luigi Barone conduce con contratto di affitto del 15.10.2012 reg.to a Modica il 6.11.2012 n. 2780, con scadenza 14.10.2027, i seguenti terreni ricadenti: A) in c.da Piano Santa Rosalia, Foglio 62 di Ispica p.lle: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 255, 539; B) in c.da Marina-Marza foglio 72, p.lle: 554, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 1998, 1979, 1981, 506, 507, 505. Il danno subito dal fondo della **Società agricola Barone s.s.** è quantificato dai consulenti in € 82.415,00 (€ 80.500,00 per perdita della coltura di peperone + € 1.915,00 per anticipazioni culturali).

G) **La società agricola Gradanti Felice e Gradanti Maria Giovanna**, rappresentata dal sig. Gradanti Felice, conduce in affitto un vasto appezzamento di terreno in più corpi, ricadente nelle contrade Margio di Ispica nel foglio 63 e 72 dei terreni di tale comune, coltivato ad agrumi, per la maggiore estensione limoni e in minor parte pompelmi. I terreni di proprietà della famiglia Gradanti sono stati ceduti con i seguenti contratti di affitto alla società sopra indicata al fine di condurne la



coltivazione e precisamente: n. 4 contratti di affitto in data 8 gennaio 2015, registrati all'Uff. Reg. di Modica il 14 gennaio 2015 ai nn. 78, 79, 80 e 81 per la durata di 15 anni e scadenza il 31.12.2030, nonché contratto in data 24.4.2018 reg.to a Modica il 30.4.2018 n. 779 con scadenza 31.3.2038. I corpi aziendali sono formati dalle seguenti particelle:

a) Foglio 63, p.lle: 400, 457, 455, 398, 397, 286, 396, 131, 373, 644 per una superficie complessiva 1.60.23, oltre p.lla 645, ente urbano di mq 197; fondo attivato a limoneto.

b) Foglio 63, p.lle: 166, 167, 168, 169 per una superficie complessiva di are 53.40; fondo attivato a limoneto.

c) Foglio 63, p.lle: 196, 195, 149, 295, 575 per una superficie complessiva di ha 1.18.62, oltre p.lla 576 e 148, ente urbano; fondo attivato a pompelmo;

d) Foglio 63, p.lle: 147 per are 62.20; 549 per are 70.20; foglio 72, p.lle: 1, 401, 402, 1359, 1361, 1383, 1395 per una superficie complessiva di ha 4.56.03; fondo attivato a limoneto.

Complessivamente il danno subito dal fondo della ~~sig.ra Gradanti~~ viene quantificato dai consulenti in complessivi € 80.850,00 (€ 70.615,00 per danno al limoneto e € 10.235,00 per danni all'impianto di pompelmo.

H) ~~sig.ra Cassisi~~ è proprietaria del fondo che ricade in contrada Bufali-Margio, nel foglio 63 dei terreni di Ispica ed è composto da due corpi, entrambi attivati a limoneto, così identificati:

a) P.lle: 258 e 137 per complessive are 30.30, p.lle intestate alla stessa sig.ra Cassisi;

b) P.lle: 467, 542, 285, 540, 269, 537, 125 per complessivi ha 1.46.68, oltre fabbricati identificati con le p.lle 538, 539, 541 e 543, cespiti ad ella pervenuti in forza di successione testamentaria del marito Barone Vincenzo, apertasi il 17.3.2004 (n. 125, vol. 254, Uff. Registro di Modica). Dei citati fabbricati l'unità immobiliare identificata con la p.lla 543 sub 2, abitazione di Piano Terra (categoria A/2), vani 8,5



con una superficie in pianta di circa 270 mq, è stata invasa dall'acqua proveniente dalla strada ad essa prossima.

Complessivamente il danno subito dal fondo della sig.ra Cassisi è quantificato in € 22.462,00 (€17.962,00 per danni al limoneto + € 1.500,00 per costi di asportazione detriti e fango + € 3.000,00 per tinteggiatura ambienti interni).

Come detto, le stime compiute per ogni sinolo ricorrente vanno sostanzialmente condivise, tenuto anche conto che i rilievi avanzati dai consulenti delle parti ricorrenti, in quanto congrua alle voci di costo analiticamente riportate dai cc.tt.uu.

Quest'ultimi importi costituiscono, quindi, voce risarcitoria, relativa a un evento dannoso pregresso ma attualizzato alla data della stima compiuta dai CC.TT.UU. nel marzo del 2022. Essa, pertanto, va rivalutata alla data di questa decisione, onde assicurare ai danneggiati il valore attuale del danno sofferto precedentemente.

Gli importi attualizzati sono quindi pari a:

A) Per la ditta Solarino Sara € 147.458,30

B) Per l'azienda agricola ad indirizzo zootecnico Roccuzzo "A Cavagna" di Aprile Maria, € 60.870,71.

C) per Giunta Marco, € 21.838,96

D) per Cicero Mariangela, € 67.605,82

E) per Cicero Pietro, € 73.319,13

F) per La Società Agricola Barone S.S., € 88.925,79

G) La società agricola Gradanti Felice e Gradanti Maria Giovanna, € 87.237,15

H) per Cassisi Rosolia Maria € 24.236,50.

Su tali somme e a decorrere dalla data di questa sentenza (maggio 2023) decorrono gli interessi legali sino al saldo.



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dei soli ricorrenti ammessi al risarcimento del danno, in complessivi € 21.805,00 di cui € 20.119,00 per compensi ed € 1.686,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA; si dispone la distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Gambuzza antistatario.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, sentiti i Procuratori delle parti:

1) condanna [redacted] al pagamento, in favore di Solarino Sara, quale titolare dell'omonima ditta, al pagamento di € 147.458,30;

2) condanna [redacted] al pagamento in solido al pagamento dei seguenti importi:

Per l'azienda agricola ad indirizzo zootecnico [redacted] € 50.870,71;

per [redacted] € 21.838,96;

per [redacted] € 67.605,82;

per [redacted] € 73.319,13;

per [redacted] € 88.925,79;

per la s [redacted] € 87.237,15;

per [redacted] € 24.236,50;

3) condanna [redacted] al pagamento, in favore dei soli ricorrenti ammessi al risarcimento del danno [redacted] in complessivi € 21.805,00 di cui € 20.119,00 per



compensi ed € 1.686,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA, disponendosi la distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Gambuzza antistatario;

4) pone a carico dei convenuti **Autorità di Bacino e consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa** le spese per la C.T.U. giusta decreto di liquidazione in atti;

5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile il giorno 9.5.2023.

IL CONSIGLIERE RELATORE

IL PRESIDENTE

Dott. Virginia Marletta

Dott. Giuseppe Lupo

